

## UFFICIO STUDI CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau".

La partecipazione dei professori straordinari temporanei alle procedure di chiamata

Il presente contributo trae spunto da una recente [sentenza del TAR Lazio, Sezione IIIbis, n. 9878/2017](#),<sup>[1]</sup> relativa al reclutamento di un professore di prima fascia<sup>[1]</sup> presso un ateneo non statale.

I procedimenti di chiamata dei professori universitari sono disciplinati, sia per le Università statali sia per le università non statali, dalla [Legge n. 240/2010](#) e s.m.i. e dai regolamenti di ateneo<sup>[2]</sup>. L'art. 16 della Legge ha istituito l'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) la quale, attestando la "qualificazione scientifica" individuale, costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori. L'art. 18 della Legge invece detta la disciplina fondamentale dei procedimenti di chiamata che gli atenei indicano al fine di reclutare i professori. I procedimenti di chiamata sono aperti a chi è:

- a) in possesso del prerequisito obbligatorio rappresentato dalla ASN<sup>[3]</sup>;
- b) già nei ruoli delle Università italiane (statali e non statali) e a chi ha una posizione accademica equivalente in atenei stranieri, anche se sprovvisti della ASN;
- c) in possesso dell'idoneità conseguita ai sensi della normativa antecedente (L. 210/1998<sup>[4]</sup>) anche se sprovvisto della ASN, in prima applicazione della Legge e in via transitoria, secondo quanto previsto dall'art. 29 comma 4 della stessa.

L'art. 24 comma 5 della Legge poi detta una modalità di reclutamento speciale, per i soli ricercatori a tempo determinato di cui al comma 3 lett. b, che abbiano conseguito la ASN e che, previa valutazione specifica, possono essere inquadrati nel ruolo dei professori di II fascia.

L'art. 24 comma 6 della Legge infine detta una modalità di reclutamento interno, applicabile per un periodo limitato, riservata ai ricercatori di ruolo e ai professori di II fascia, dipendenti del medesimo ateneo che indice la procedura, purché in possesso della ASN corrispondente.

Premesso il quadro attuale, nella vicenda accaduta, del tutto originale, l'ateneo aveva avviato una procedura di "stabilizzazione" per un docente in servizio presso il medesimo ateneo quale professore straordinario temporaneo, selezionato nel 2011, ai sensi dell'art. 1 comma 12 della [Legge n. 230/2005](#)<sup>[5]</sup>. L'assenza dell'attestazione di qualificazione scientifica prevista dalla Legge n. 240/2010 (ASN) aveva determinato il Miur a esprimere un diniego di nulla osta all'immissione del docente in questione nei ruoli dell'ateneo. Il TAR, investito del giudizio di legittimità sul provvedimento negativo, ha affermato due punti:

- la procedura selettiva per l'attribuzione dell'incarico di professore straordinario temporaneo non è equipollente o equiparabile alle procedure che conferivano l'idoneità, ai sensi della Legge n. 210/1998 (e dai collegati regolamenti emanati con DPR n. 390/1998 modificato dal DPR n. 117/2000), anche perché una eventuale equiparazione, ai fini del reclutamento, non sarebbe rimessa all'ateneo ma alla legislazione nazionale;
- nella locuzione presente nell'art. 18 della Legge n. 240/2010 *professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio* sono da ricomprendere anche i professori straordinari temporanei (non di ruolo e anche se non abilitati). Tanto in ragione del dato testuale che espressamente riconosce ai professori straordinari temporanei lo *status* giuridico dei professori ordinari (e il trattamento economico pari a quello

del professore ordinario/associato di ruolo)<sup>[6]</sup>, salvo quanto previsto dalla norma ai fini dell'elettorato attivo e passivo per le cariche accademiche.

Le conclusioni del Tribunale amministrativo però lasciano aperta la strada per future impugnazioni ove si sostiene che *“Nonostante le peculiarità della posizione del professore straordinario - atteso che il medesimo è legato alla predisposizione di specifici programmi di ricerca redatti sulla base di apposite convenzioni con enti, non deve necessariamente possedere un'abilitazione o un'idoneità universitaria, viene retribuito esclusivamente da parte dell'ente finanziatore della ricerca e il contratto ha una durata rigidamente predeterminata da parte della legge - si ritiene, pertanto, che, in mancanza di specificazioni al riguardo, l'espressione “professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio” debba essere interpretata nel senso di ricomprendere nella predetta dizione pure i professori straordinari.*

La sentenza che si riporta per una completa evidenza delle varie situazioni risulta l'unica sull'argomento pur derivando come detto da una procedura di chiamata di una Università non Statale.

Si evidenzia infine la non completa qualificazione giuridica della figura del professore ordinario/straordinari c.d. temporanei quasi “dimenticati” dal legislatore e dai conseguenti adeguamenti normativi intervenuti successivamente.

---

[1] Sull'argomento V. Asaro M., Professore universitario straordinario: può partecipare alla chiamata indetta dall'ateneo, su *Quotidiano Giuridico*, Wolters Kluwer Ipsoa, 2017.

[2] Sul reclutamento dei docenti, tra tanti, V. Ricci M., Reclutamento e stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo, in *La riforma dell'Università tra legge e statuti*, Giuffrè 2011; S. Quintili, Il reclutamento dei professori e ricercatori universitari: un bilancio del sistema dei concorsi locali, su *Giornale di diritto amministrativo*, 2/2011, Ipsoa; C. Franchini, Il nuovo sistema di reclutamento dei professori universitari e l'apologo di Schopenhauer, su *Giornale di diritto amministrativo*, 2/2011; F. Volpe, Profili d'incoerenza dell'attuale disciplina sul reclutamento dei professori universitari; A. Banfi, Aspetti problematici del reclutamento accademico in Italia; P. Rossi, Stato giuridico, reclutamento ed evoluzione della docenza universitaria (1975-2015). Inoltre V. Documento CUN Adunanza del 09.04.2014 e Documento CUN Adunanza del 19.04.2016.

[3] V. TAR Piemonte, Sez. I, sentenza n. 372/2016.

[4] V. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 418/2010, secondo cui L'art. 1, comma 6, Legge n. 230/2005 ("Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari"), nell'estendere a un quinquennio la validità delle idoneità conseguite in concorsi a posti di professori universitario, fa esplicito riferimento alle procedure concorsuali "già espletate, ovvero i cui atti sono già approvati" con la conseguenza che tale norma si applica anche all'idoneità conseguite prima della sua entrata in vigore.

[5] La disposizione stabilisce che: *Le università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale. Ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione. I soggetti non possessori dell'idoneità nazionale non possono partecipare al processo di formazione delle commissioni di cui al comma 5, lettera a), numero 3), né farne parte, e sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche di preside di facoltà e di rettore. Le convenzioni definiscono il programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma.*

[6] V. TAR Campania, Sez. II, sentenza n. 4136/2016.